UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON INCLUSIONE

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Consorzio Servizi Sociali INRETE

GESTIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO-DIDATTICO INDIVIDUALIZZATO E DI RINFORZO DELLE COMPETENZE GENITORIALI CUP: I81B20001450001

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

PREMESSA **4**

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO **4**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI **5**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 5

ART. 2 - DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO 5

ART. 3 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO 5

PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO **6**

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 6

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESA IN CARICO 7

ART. 6 - SEDE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE 7

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 8

PARTE III – PERSONALE DELL'APPALTATORE **8**

ART. 8 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 8

PARTE IV – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE **10**

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 10

ART. 10 - CLAUSOLA DI MANLEVA 12

PARTE V – CONTROLLI E PENALITA' **12**

ART. 11 - VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA' DI CONTROLLO 12

ART. 12 - INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 12

PARTE VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO **14**

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE 14

ART. 14 - PAGAMENTI 14

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI **16**

ART. 15 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 16

ART. 16 - ALTRE INFORMAZIONI 16

ART. 17 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 17

ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO 17

ART. 19 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE 17

ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 17

ART. 21 - FORO COMPETENTE 17

ART. 22 - RINVIO DINAMICO 18
ART. 23 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 18
ART. 24 – PROTOCOLLO DI LEGALITA' 18
Allegato A: criteri di aggiudicazione 20

PREMESSA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. - Ente Strumentale per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali di trentasette Enti Locali per un totale di quarantadue Comuni - uniforma la propria attività ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla L.R. n.1/2004 e s.m.i. ed ai principi di imparzialità, economicità, trasparenza, accessibilità, pubblicità, efficienza ed efficacia.
Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale, l'Ente concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita promuovendo l'autodeterminazione dell'individuo, la valorizzazione e il sostegno della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali, garantendo il diritto delle singole persone e delle loro famiglie a partecipare alla definizione del progetto personalizzato. Il Consorzio predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita. Rivolge la propria attività a tutti i cittadini in difficoltà, siano essi bambini, giovani, persone con disabilità, adulti o anziani.
Il panorama complessivo della richiesta d'aiuto da parte di cittadini fragili comprende la popolazione beneficiaria delle misure di contrasto della povertà che dall' entrata in vigore del Decreto istitutivo del ReI (Reddito d'Inclusione), successivamente sostituito dal RdC (Reddito di cittadinanza) con Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, raccoglie il bisogno di numerosi soggetti appartenenti a diverse fasce di povertà, per le quali il Consorzio è chiamato a intervenire attraverso la realizzazione delle azioni indicate dalla normativa vigente per l'attivazione del "patto per l'inclusione attiva" previsto dalla misura nazionale, in stretta sinergia con il C.P.I. e con i diversi soggetti territoriali impegnati nella realizzazione di percorsi verso l'autonomia.
Infatti, a fianco delle situazioni già conosciute di cronica ed estrema povertà, gli Assistenti Sociali incontrano persone che in un lasso temporale assai breve, a causa della prolungata mancanza di lavoro ed avendo esaurito le poche risorse a disposizione, si sono trovate in una situazione di grave difficoltà economica. I problemi economici portano in molti casi come conseguenza ad un repentino indebolimento delle reti di sostegno prossime, nonché ad un impoverimento complessivo del funzionamento familiare, con la perdita di fiducia nelle possibilità di indurre un cambiamento, spesso percepito come impossibile. Pertanto gli Assistenti Sociali promuovono un approfondito lavoro di conoscenza dei nuclei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà, ed analizzano con ciascuno, la singola situazione per definire e condividere gli obiettivi di cambiamento necessari, attraverso la sottoscrizione del "patto per l'inclusione" e l'attivazione di ogni servizio ed intervento utile ad agevolare il cambiamento auspicato e a favorire l'inclusione sociale e lavorativa.
Nell'ambito dell'iter che porta gli assistenti sociali case manager a conoscere i nuclei percettori di RdC, viene prestata particolare attenzione all'andamento dello sviluppo dei componenti minorenni della famiglia. Se si rilevano fattori di debolezza, lo sviluppo dei bambini potrà essere considerato un ambito di intervento fondamentale da includere nel patto per l'inclusione sociale, offrendo un sostegno alla funzione genitoriale, attraverso azioni specifiche destinate sia ai minori che agli

adulti del nucleo, affinché venga garantita attenzione positiva e mirata agli specifici bisogni evolutivi dei bambini, tenendo in considerazione, nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni, la prospettiva della famiglia come sistema complesso e generativo da sostenere ed accompagnare, contrastando ogni forma di povertà educativa.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto la gestione di interventi socio educativi a sostegno di nuclei familiari con figli minori beneficiari delle misure nazionali di contrasto alla povertà che vivono una condizione di fragilità, caratterizzata sia da povertà economica che da una limitata rete di sostegno, al fine di sostenerli nei compiti di educazione, formazione e cura dei figli e di favorire il raggiungimento di adeguati livelli di istruzione, contrastando la dispersione scolastica e prevenendo processi di impoverimento educativo. Si prevede pertanto di garantire ai bambini ed ai ragazzi, interventi di sostegno educativo-didattico individualizzato e/o laboratoriale, per affrontare fragilità scolastiche e potenziare attitudini e capacità relazionali, nonché affiancare azioni di empowerment rivolte agli adulti, per sostenere e sviluppare le competenze genitoriali e favorire processi positivi di alleanza relazionale tra famiglia, scuola e servizi.

Il contratto è finanziato con trasferimenti della "Quota Servizi Fondo Povertà" annualità 2020 ed il CUP risulta essere: I81B20001450001.

ART. 2 - DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni due decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del Servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

L'importo presunto annuale dell'appalto è pari ad € 30.000,00= oltre IVA ai sensi di legge, per un totale biennale pari ad € 60.000,00= oltre IVA ai sensi di legge, oneri da interferenza pari a 0,00= (zero).

L'importo offerto dall'appaltatore è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri relativi alla prestazione dei servizi, di personale, materiali, spese di viaggio, ecc. e di ogni altro onere dovuto dall'affidatario sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

ART. 3 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due anni, anche di anno in anno, previa valutazione positiva del servizio svolto, compatibilmente con il rispetto delle soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente

appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale potrà essere oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del Servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del Servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'Appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta. Si precisa, sin d'ora, che non costituisce motivo di revisione prezzi il maggior costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale dell'Appaltatore, ove noto o, comunque, prevedibile al momento della presentazione dell'offerta. Costituisce, invece, motivo di revisione prezzi tutte le circostanze indicate dall'art. 1664 del codice civile, nei limiti ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, all'Appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere realizzato attraverso interventi di sostegno educativo-didattico individualizzato e/o laboratoriale, per affrontare fragilità scolastiche e potenziare attitudini e capacità relazionali, nonché affiancare azioni di empowerment rivolte agli adulti, per sostenere e sviluppare le competenze genitoriali, utili per emanciparsi dalla condizione di fragilità.

La proposta dovrà prevedere la stesura di progetti individualizzati per ogni nucleo destinatario in cui verranno definiti obiettivi specifici che considerano le caratteristiche individuali dei minori direttamente coinvolti e il contesto familiare e sociale in cui sono inseriti. Gli obiettivi dovranno essere concordati con i destinatari ed essere sostenibili, raggiungibili e misurabili. Dovranno inoltre essere inseriti nel "Patto per l'Inclusione" previsto dalla normativa vigente relativa alle misure di contrasto alle povertà e dovranno essere condivisi con gli Assistenti sociali del Consorzio IN.RE.TE. che svolgono la funzione di case manager del nucleo familiare. Il progetto individualizzato sarà condiviso dall'eventuale equipe multiprofessionale, laddove previsto, alla

quale parteciperanno anche gli operatori dell'impresa aggiudicataria, assumendosi i compiti specifici legati alla realizzazione del progetto proposto.

Il servizio dovrà garantire proposte in continuità con le buone pratiche già sperimentate dal Consorzio IN.RE.TE. che promuovano forti sinergie con il sistema scolastico pubblico e strette collaborazioni con i soggetti comunitari territoriali impegnati in attività a favore dei bambini e delle loro famiglie, volte alla valorizzazione della funzione educativa genitoriale e della comunità educante.

La proposta dovrà essere articolata nel rispetto dei seguenti obiettivi :

Obiettivo 1 – sostenere il percorso formativo e prevenire la dispersione scolastica

1.1 definizione di obiettivi condivisi con il nucleo familiare da inserire nel patto per l'inclusione, finalizzati a superare le fragilità scolastiche dei minori favorendo il raggiungimento di adeguati livelli di istruzione e potenziando attitudini e capacità relazionali;

1.2 predisposizione di uno specifico progetto individualizzato finalizzato al sostegno educativo e scolastico condiviso con la famiglia e con la scuola di riferimento:

1.3 promozione di azioni di emersione delle attitudini e di orientamento formativo;

1.4 promozione di azioni volte a favorire l'alleanza tra scuola e famiglia.

Obiettivo 2 – contrastare la povertà educativa e sostenere le competenze genitoriali

1.1 definizione di obiettivi condivisi con gli adulti del nucleo familiare finalizzati ad accompagnarli e sostenerli nei i compiti di educazione e crescita dei figli;

1.2 promozione di iniziative formative e di confronto tra genitori finalizzate a incrementare le competenze genitoriali ;

1.3 promozione e gestione di sinergie con i soggetti comunitari del territorio consortile, finalizzati a rafforzare la rete delle collaborazioni a favore della famiglie e dei bambini.

Per lo svolgimento del Servizio l'appaltatore dovrà impiegare un'équipe di Educatori per un monte ore stimato pari complessivamente a **duemilaquattrocento (2.400)** ore per il biennio.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESA IN CARICO

L'attività dovrà prevedere, in stretto raccordo con gli assistenti sociali del Consorzio IN.RE.TE., titolari della progettazione individuale, un tempo dedicato alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi proposti. Inoltre le proposte dovranno integrarsi con le attività istituzionali previste dal Consorzio, nonché con tutti i progetti e le iniziative in atto, finalizzate alla tutela dei minori, al sostegno genitoriale e al contrasto della povertà educativa.

ART. 6 - SEDE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

Il soggetto aggiudicatario deve disporre di una sede operativa, facilmente raggiungibile, nella città di Ivrea.

Nell'ipotesi in cui i concorrenti non fossero in possesso del requisito al momento della presentazione dell'offerta, la sede organizzativa dovrà essere tassativamente attivata dal soggetto aggiudicatario prima della stipula del contratto.
Inoltre le attività potranno svolgersi anche in altre sedi aggiuntive, site sul territorio consortile, e facilmente accessibili con i mezzi di trasporto pubblici.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico del soggetto aggiudicatario, per i Servizi oggetto dell'affidamento, tutti gli oneri economici necessari ed utili per garantire il corretto risultato del Servizio. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti spese:

- le spese del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi;
- le spese per eventuali spostamenti correlati all'espletamento del servizio (rimborsi chilometrici e/o messa a disposizione di automezzi adeguati);
- rimborsi spese telefoniche;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa al personale, come di seguito indicato nel presente Capitolato;
- oneri relativi all'aggiornamento ed alla formazione del personale;
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento dei servizi.

PARTE III – PERSONALE DELL'APPALTATORE

ART. 8 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i Servizi in appalto con personale, regolarmente contrattualizzato ed avente i requisiti professionali e tecnici richiesti e per il quale lo stesso solleverà il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e certificazioni di idoneità sanitaria ed, in genere, da tutti gli obblighi di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

A. Qualifiche professionali e requisiti

A1) Gli operatori dovranno possedere una specifica formazione/preparazione relativa agli interventi socio-educativi rivolti a minori e di sostegno alle funzioni genitoriali e dovranno essere individuati nella figura dell'Educatore. Gli Educatori, con una comprovata esperienza di almeno 3 anni, dovranno essere in possesso del Diploma di Laurea in scienze dell'educazione e della formazione (Classe L-19), Diploma di Laurea in educazione professionale - abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale (Classe

L/SNT2) o Diploma di Educatore Professionale, o qualifica di Educatore Professionale post diploma di maturità.

A2) Il soggetto aggiudicatario, all'avvio del Servizio, dovrà trasmettere al Consorzio, tramite una dichiarazione, i nominativi degli operatori, i relativi documenti di riconoscimento in corso di validità ed i loro *curricula* professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Tale obbligo dovrà essere ottemperato anche nel caso di successive eventuali sostituzioni.

I titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato italiano secondo la normativa vigente.

B. Comportamento del personale e responsabilità dell'appaltatore

B1) Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto d'ufficio e professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, avere un'etica adeguata alla professione che svolgono ed al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l'estensione nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi del codice disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nonché dal Codice di comportamento adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18.12.2013. Il personale impiegato nel Servizio deve essere regolarmente contrattualizzato e possedere i requisiti professionali e tecnici richiesti; l'aggiudicatario solleverà il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e certificazioni di idoneità sanitaria ed, in genere, da tutti gli obblighi di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

B2) L'appaltatore deve garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi messi a disposizione dall'aggiudicatario o in alternativa quelli propri, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento del Servizio sia all'interno del territorio consortile sia all'esterno per le situazioni di necessità. In caso di utilizzo da parte dei dipendenti di mezzi propri l'appaltatore è tenuto ad effettuare i rimborsi chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali deve essere garantita copertura assicurativa RCA. Nel caso di utilizzo di mezzi personali da parte del personale l'appaltatore deve garantire un'idonea copertura assicurativa dei mezzi stessi.

B3) Nei confronti del personale l'appaltatore deve applicare gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e, se esistenti, dai contratti territoriali.

B4) È fatto divieto assoluto agli operatori di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato. L'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del Consorzio, di allontanamento del personale.

B5) A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, il Consorzio

potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione formale.

C. Sostituzioni

C1) Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a evitare il *turn over* del personale, prevedendo strumenti per garantire la massima continuità ed adeguate modalità di selezione del personale in fase di assunzione.

C2) È cura dell'appaltatore garantire, in caso di assenza, la sostituzione del personale assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale.

C3) Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire continuativamente il Servizio richiesto. É responsabilità del soggetto aggiudicatario comunicare tempestivamente agli utenti ed alle loro famiglie l'imprevista assenza del personale.

E' altresì previsto che il soggetto aggiudicatario comunichi via e-mail al Consorzio le assenze del personale superiori ai cinque giorni lavorativi, le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate.

C4) Il soggetto aggiudicatario si impegna a sostituire le assenze prioritariamente con il personale già in forza, per assicurare l'adeguato svolgimento delle prestazioni, garantendo i livelli minimi di servizio.

C5) Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, la proposta di sostituzione dovrà essere discussa e concordata con il Consorzio.

C6) In caso di assenze (malattia, infortunio, ecc.) superiori a 20 giorni lavorativi consecutivi, fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del Consorzio e del soggetto aggiudicatario, deve essere garantita la sostituzione.

C7) In caso di assenze per maternità la sostituzione deve avvenire contestualmente all'assenza nei casi programmati ed entro 10 giorni lavorativi in caso di astensione anticipata.

PARTE IV – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto.
In particolare, l'appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

L’appaltatore, con effetti dalla data di avvio del Servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

a) Infortuni che potessero colpire gli utenti del Servizio (beneficiari) e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 5.000.000,00= in caso di morte e di euro 5.000.000,00= in caso di invalidità permanente.

b) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
   Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
   - danni a cose di terzi da incendio;
   - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l’Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
   - danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
   - danni arrecati ai locali, strutture e beni nell’ambito dell’attività del presente appalto.
   - Espressa inclusione – nella qualifica di “terzo” - del Consorzio.

c) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
   Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e Euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l’onere all’appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell’appaltatore.

ART. 10 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

PARTE V – CONTROLLI E PENALITA'

ART. 11 - VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA' DI CONTROLLO

Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:

- l'andamento del Servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
- la congruità degli interventi e i risultati conseguiti.

Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dal Consorzio che verificherà le specifiche situazioni con il Responsabile del Servizio dell'appaltatore.

L'appaltatore con cadenza trimestrale è tenuto a presentare al Responsabile dell'Area Inclusione e Reti territoriali una relazione scritta quali-quantitativa circa l'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività.

ART. 12 - INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato il Consorzio invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni al Consorzio nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Consorzio, o in caso di mancata risposta o di mancata presentazione nel termine indicato, il Consorzio applicherà una penale da euro 100,00= ad euro 1.500,00= a seconda della gravità dell'inadempienza e della recidiva nella violazione.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione del Consorzio sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

a) mancata effettuazione del Servizio;
b) ritardo nella sostituzione del personale;
c) *turn over* del personale superiore al 20%;
d) violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali;
e) gravi o abituali deficienze del Servizio, non conformi agli standard professionali richiesti.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Dopo reiterate inadempienze ed in particolare dopo l'applicazione di tre penalità, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del Servizio in danno alla Ditta aggiudicataria, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

a) mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
b) abituale deficienza o negligenza del Servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il Servizio stesso a giudizio insindacabile del Consorzio;
c) quando l'appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Consorzio sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il prezzo contrattuale del Servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte del Consorzio del deposito cauzionale a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento (senza necessità di prova in tal senso), salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà al Consorzio da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.

Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte della Ditta aggiudicataria non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questo fisserà un congruo termine entro il quale la Ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.

PARTE VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà aver premura di presentare tutta la documentazione richiesta, e in seguito specificata, dall'amministrazione affidataria sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà" Annualità 2020, recanti indirizzi e orientamenti rispetto all'impiego delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà, e in virtù delle ulteriori integrazioni fornite dal "Manuale per i Beneficiari" per la gestione e rendicontazione degli interventi finanziati tramite il PON Inclusione 2014-2020.

L'aggiudicatario, in particolare, dovrà attenersi agli adempimenti contenuti nel suddetto quadro normativo per quanto attiene alle fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei servizi affidati. Nello specifico, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere al Consorzio trimestralmente relazione sull'attività svolta, fattura o altro documento contabile equivalente nonchè, ove previsto, timesheet delle singole risorse umane impiegate nella fornitura dei servizi, corredato, in caso di attività con i Beneficiari, del relativo Registro presenze. Dovrà altresì essere trasmesso al Consorzio l'allegato 2 – Riepilogo risorse umane, che verrà fornito successivamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 14 - PAGAMENTI

1. Modalità di presentazione delle fatture:

- la fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta con le modalità previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) e del D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica);
- le fatture trimestrali posticipate, dietro presentazione di puntuale relazione dell'attività svolta, riportanti l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara) e del CUP (Codice Unico di Progetto), saranno articolate in base all'attività realmente svolta nel periodo di riferimento;
- l'Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre la rendicontazione delle ore e delle attività svolte così come definito all'art. 13 del presente capitolato;
- la mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo rende non ricevibili le fatture.

2. Modalità di pagamento:

- il pagamento delle fatture trimestrali relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Consorzio della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C);
- il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture;
- il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento potranno essere interrotti;
- relativamente ai termini di pagamento si evidenzia espressamente che l'appalto è finanziato con i trasferimenti erogati da Enti sovraordinati ed Enti terzi rispetto all'Ente Appaltante, rispetto ai quali il medesimo non dispone di nessun potere di direzione e controllo. Pertanto, il Consorzio IN.RE.TE. non è responsabile dei ritardi imputabili al mancato versamento dei fondi da parte degli Enti sovraordinati e terzi.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010; con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Aggiudicataria si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione, l'Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO

Alla gara potranno partecipare gli operatori economici indicati all'art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto ed in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto o, per le cooperative, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative o nell'Albo Regionale delle Cooperative con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara. Nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia, iscrizione all'Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza, ex art. 49 del Codice.

  Tale requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti componenti il raggruppamento

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- possesso di un fatturato globale nell'ultimo triennio disponibile non inferiore a due volte l'ammontare stimato complessivo d'appalto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- esecuzione, nell'ultimo triennio di servizi assimilabili a quelli in oggetto, per un ammontare non inferiore all'importo complessivo stimato dell'appalto.

Gli operatori partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere attestati attraverso la compilazione del D.G.U.E. in forma semplificata:

a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto.

Si ribadisce che il contratto è finanziato con trasferimenti della "Quota Servizi Fondo Povertà" annualità 2020 ed il CUP risulta essere: I81B20001450001.

ART. 16 - ALTRE INFORMAZIONI

L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.

Fermo restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.

ART. 17 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfetaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, del Servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione Appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'Appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 19 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Ivrea.

ART. 22 - RINVIO DINAMICO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 23 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE., il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/inrete.to.it;

ART. 24 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456c.c., ne

darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.

Allegato A: criteri di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata con il criterio economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, valutata sulla base dei seguenti elementi:

Offerta tecnica			**Max 70 punti**
Contestualizzazione della proposta (max. 7 punti)	1.1	Conoscenza del contesto territoriale del Consorzio In.Re.Te.	Max. 7 punti
Analisi ed elaborazione di modelli operativi (max. 18 punti)	2.1	Adeguatezza metodologica degli strumenti di sostegno educativo e scolastico	Max. 9 punti
	2.2	Qualità dei modelli operativi di empowerment	Max. 9 punti
Qualità del sistema di implementazione della progettazione individuale (max. 31 punti)	3.1	Azioni di potenziamento delle capacità relazionali e di emersione delle attitudini	Max. 8 punti
	3.2	Azioni di rafforzamento delle capacità genitoriali	Max. 8 punti
	3.3	Azioni volte a favorire l'alleanza tra scuola e famiglia	Max. 8 punti
	3.4	Azioni volte a promuovere sinergie e collaborazioni con la rete territoriale dei soggetti comunitari	Max. 7 punti
Qualità del sistema di monitoraggio e valutazione (max. 14 punti)	4.1	Sistema di verifica dei progetti educativi e di monitoraggio delle fragilità scolastiche	Max. 7 punti
	4.2	Sistema di restituzione dei percorsi individuali	Max. 7 punti
Offerta economica			**Max 30 punti**

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 49 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, anche a seguito delle eventuali operazioni di c.d. riparametrazione.

Con riferimento agli elementi dell'offerta tecnica il peso verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione con un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato seguendo le linee guida relative alle modalità di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa emanate dall' ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e s.m.i.. Il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti per i suddetti elementi di valutazione.

Relativamente alla valutazione dell'offerta economica il punteggio massimo verrà assegnato al migliore canone offerto, in ribasso rispetto a quello indicato in sede di gara. Alle altre offerte verranno distribuiti punteggi proporzionali con l'applicazione della seguente formula:

Po = (Rm/Ro) x Pm

dove:
Po=punteggio dell'offerta in esame
Rm=offerta migliore
Ro=offerta in esame
Pmax=punteggio massimo assegnabile

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; .....
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……
Pn = peso criterio di valutazione n.

I^ riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

II^ riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.